

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
10 Novembre 2020

Alle aziende associate

### **LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO DEL “DECRETO RISTORI BIS”**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il DL n. 149/2020 (“Decreto Ristori Bis”), che contiene anche alcune novità in materia di lavoro, introdotte a seguito del perdurare della crisi epidemiologica ed economica in atto.

#### **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE**

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato n. 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), si prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'Iva.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

#### **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato n. 1, viene disposta la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.

Viene altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell'allegato n. 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di n. 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione.

### **NOVITA' PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DOVUTI A COVID 19**

Vengono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Si estende così l'accesso agli ammortizzatori Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

### **BONUS BABY SITTER E CONGEDO STRAORDINARIO**

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene introdotto un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario che il bonus baby sitter sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm del 24-10-2020 e del 03-11-2020.

### **Allegati: Allegato n. 1; Allegato n. 2**

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

  
Confapi Emilia